

In riferimento alla bozza del report di Audit DG(SANTE)/2021-7250 svolto da remoto nel periodo 12-23 aprile 2021 e nello specifico alla raccomandazione relativa a:

*“Garantire che le procedure in atto assicurino che i controlli ufficiali sui nidi negli allevamenti di galline ovaiole siano appropriati e coerenti. Raccomandazione basata sulla conclusione principale n. 4. Risultati associati: n. 47, 48 e 52. Riferimento giuridico: articolo 5, paragrafo 1, lettere a) eb), del regolamento (UE) 2017/625.”*

L'art. 4 della Direttiva 98/58/CE stabilisce *“che gli stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali ....siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato”* Dall' esame dell'allegato alla citata direttiva non risulta alcuna citazione relativa a caratteristiche dettagliate relative ai nidi e nessun riferimento che possa avere connessioni con la bibliografia scientifica in tal senso.

In relazione ai nidi, la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 fornisce la definizione di nido dando indicazioni sul dimensionamento e pavimentazione dei nidi, singoli o di gruppo, nulla citando in ordine alla presenza e tipologia delle pareti di esso.

In assenza di specifiche indicazioni legislative, il protocollo di Welfare Quality utilizzato nelle check-list per valutare l'idoneità dei nidi, citato nelle risultanze dell'audit, risulta essere un parametro idoneo al fine di valutare l'indice di gradimento del nido inteso come sito accettato o meno per la deposizione delle uova.

La consapevolezza che più sono le misure messe in atto e maggiori possono essere le garanzie di benessere per gli animali, è stata fatta propria ed applicata dallo Stato Italiano come può evincersi dall'analisi della check-list utilizzata per i controlli ufficiali (e come citato nelle risultanze) ove la presenza di nido con pareti in quattro lati rende il parametro valutabile come “Ottimale”, e cioè oltre la conformità alla norma. Tuttavia al fine di rendere cogente tale parametro si necessita, o di una norma imperativa, obbligatoria, o di studi scientifici che ne comprovino lo stato di non benessere in caso di assenza, e, comunque, all'inosservanza delle quali ne deve conseguire una effettiva, proporzionata e dissuasiva penalizzazione.

Pertanto alla luce delle disposizioni legislative nazionali e Comunitarie non si ritiene praticabile di poter agire con un atto cogente finalizzato a rendere obbligatorio il parametro richiesto, il quale, al limite potrebbe trovare approccio un sistema di condivisione mediante una progressiva attività di educazione sanitaria in materia di benessere animale.